

TITOLO ABILITATIVO	PROCEDIMENTO AUTOCERTIFICABILE
DELIBERA (Commissione Provinciale per l'Artigianato)	SI

ENTE COMPETENTE	ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
COMUNE	CAMERA DI COMMERCIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano in questa categoria le attività di Autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli di peso totale a terra **sino a 6 tonnellate** o con veicoli di peso totale a terra **superiore alle 6 tonnellate**.

L'impresa artigiana può essere svolta in forma **INDIVIDUALE** o di **SOCIETA'**. (1)

L'esercizio di una attività artigianale sia in forma individuale che societaria è possibile solo dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla apposita Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato: tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica di impresa artigiana.

Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.

ADEMPIMENTI

La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane è presentata **al comune nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività** (dove, cioè, ha la propria sede operativa).

La domanda può essere presentata dall'interessato munito di documento d'identificazione o da altra persona, allegando alla documentazione la fotocopia del documento d'identificazione del richiedente l'iscrizione.

DOCUMENTAZIONE DITTE INDIVIDUALI

1. Domanda in bollo (**modello ART/A**) da Euro 14,62 compilata in tutte le sue parti. I quadri non compilati dovranno essere sbarrati.
2. Per attività esercitata con veicoli di peso sino a 6 tonnellate Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risultino gli estremi del certificato di iscrizione provvisoria all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, rilasciato dalla Provincia e gli estremi della carta di circolazione (*con allegate possibilmente le relative fotocopie*); (2)
3. Per attività esercitata con veicoli di peso superiore a 6 tonnellate Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risultino gli estremi della carta di circolazione con l'annotazione del conto terzi da parte della Motorizzazione Civile (*con allegata possibilmente la relativa fotocopia*); (3)
4. Versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria su c/c 68583004 intestato alla Camera di Commercio di Roma (*la parte del bollettino di c/c postale denominata Attestazione*);
5. Fotocopia del versamento di Euro 80,00 (+ il 20% per ciascuna unità locale) utilizzando il modello di pagamento F24 compilando la sezione "regione ed enti locali" e indicando quale codice tributo **3850** e quale codice ente locale la sigla **"RM"**

6. Permesso di soggiorno (per extracomunitari)
7. Fotocopia di un documento di riconoscimento (in caso la domanda sia presentata da persona *diversa dal richiedente*);

DOCUMENTAZIONE SOCIETA' (2)

1. Domanda in bollo (**modello ART/B**) da Euro 14,62 compilata in tutte le sue parti. I quadri non compilati dovranno essere sbarrati.
2. Per attività esercitata con veicoli di peso **sino a 6 tonnellate** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risultino gli estremi del certificato di iscrizione provvisoria all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, rilasciato dalla Provincia e gli estremi della carta di circolazione (*con allegata possibilmente le relative fotocopie*); (2)
3. Per attività esercitata con veicoli di peso **superiore a 6 tonnellate** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risultino gli estremi della carta di circolazione con l'annotazione del conto terzi da parte della Motorizzazione Civile (*con allegata possibilmente la relativa fotocopia*); (3)
4. Versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria su c/c 68583004 intestato alla Camera di Commercio di Roma (*la parte del bollettino di c/c postale denominata Attestazione*);
5. Permesso di soggiorno (per extracomunitari)
6. Fotocopia di un documento di riconoscimento (*in caso la domanda sia presentata da persona diversa dal richiedente*);

MODALITA' E TEMPI

Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro **30 giorni** dall'inizio dell'attività per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della stessa legge.

Il comune, svolta l'istruttoria di cui al comma 4 della L.R. 17/99 trasmette la domanda, entro **20 giorni** dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla CCIAAA ai fini dell'annotazione nel registro imprese.

I provvedimenti di iscrizione o diniego verranno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro **60 giorni** dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale.

Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'articolo 7, comma terzo, della legge 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Tale revisione deve accertare:

- a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo;
- b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.

ONERI DITTE INDIVIDUALI

Euro 14,62 per marca da bollo domanda
Euro 31,00 per diritti di segreteria CCIAA su c/c 68583004
Euro 80,00 per diritto annuale di iscrizione all'albo delle imprese artigiane utilizzando il modello di pagamento F24 compilando la sezione "regione ed enti locali" e indicando quale codice tributo **3850** e quale codice ente locale la sigla "**RM**"

ONERI SOCIETA'

Euro 14,62 per marca da bollo domanda
Euro 31,00 per diritti di segreteria CCIAA su c/c 68583004

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 08.08.1985 n. 443	Legge quadro per l'artigianato
L.R. 01.09.1999 n. 17	Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.
Legge 05.01.1996 n. 25 (artt. 4-6)	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
Legge 20.05.1997 n. 133	Modifiche all'art. 3 della legge 08.08.1985 n.433 (iscrivibilità S.r.l. Con socio unico e delle S.a.s. Limitatamente ai soci accomandatari).
Legge 05.03.2001 n. 57 (art. 13)	Modifiche ed integrazioni alla Legge 08.08.1985 n. 443
D.P.R. 24.07.1977 n. 616, art. 63	Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382
Legge 06.06.1974 n. 298	Istituzione dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
Legge 23.12.1999 n. 454	Interventi di ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità
D.L. 31.03.1998 n. 112 (art. 105)	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59

NOTE ED AVVERTENZE**(1) Definizioni:**

Si è artigiani quando l'utilizzo del lavoro (proprio e altrui) prevale sul capitale investito in azienda, dove per **capitale** si intende:

- capitale proprio o capitale di rischio ossia l'autofinanziamento o l'apporto dell'artigiano (o dei soci) in azienda;
- il capitale di credito o capitale di terzi, vale a dire il capitale dato in prestito da terzi (banche, ecc) che viene acquisito in azienda attraverso varie forme: negoziando aperture di credito, contraendo mutui, trasformando debiti di funzionamento in debiti di finanziamento ecc.

Imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare un'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Impresa artigiana quell'impresa che ha per scopo principale e prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi.

Sono escluse le attività:

- agricole,
- di prestazioni di servizi commerciali,
- di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,
- di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

L'impresa artigiana può avvalersi di personale dipendente ed apprendista, purché sia personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa o dai soci e purché il numero dei dipendenti e degli apprendisti sia contenuto entro determinati limiti numerici, variabili a seconda del tipo di produzione e del settore di attività. (art. 4 Legge 443/85)

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, (*presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi locali o in altra sede designata dal committente*) oppure in forma ambulante o di posteggio.

In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di **una sola impresa artigiana**.

L'artigiano è tenuto ad iscriversi all'albo delle Imprese artigiane tenuto dalla apposita Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato: tale iscrizione ha **efficacia costitutiva** della qualifica di impresa artigiana.

L'Albo delle imprese artigiane è articolato in due sezioni:

- a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni;
- b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili costituite tra imprese artigiane, a norma dell'art. 6 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni;

L'impresa artigiana può essere svolta in forma **INDIVIDUALE** o di **SOCIETA'**. In quest'ultimo caso, (con esclusione delle Società per azioni o delle Società in accomandita per azioni), per l'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

A) SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E SOCIETA' COOPERATIVE A RESPONSABILITA' LIMITATA:

- La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo;
- La maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale prevista per le attività di Barbiere, Parrucchiere, Estetista, Odontotecnico ed Ottico;
- Per le Società cooperative a responsabilità limitata la domanda di iscrizione deve essere corredata dall'elenco soci firmato dal presidente del consiglio di amministrazione.

B) SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- I soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- I soci accomandatari devono essere in possesso degli eventuali requisiti tecnico professionali previsti dalle norme vigenti;
- Ciascun socio accomandatario non può essere unico socio di una SRL o socio di altra SAS;

C) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:

a) SRL con più soci:

- L'iscrizione all'Albo Artigiani è facoltativa;
- La maggioranza dei soci deve prendere parte al lavoro,
- La maggioranza dei soci deve avere la maggioranza del capitale,
- La maggioranza dei soci deve avere la maggioranza dell'organo deliberante;

b) SRL con socio unico:

- il socio unico, deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali necessari;
- il socio unico, **non** deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

D) COOPERATIVE:

- La maggioranza dei soci, deve partecipare al lavoro della cooperativa;
- I soci non possono avere una posizione individuale artigiana, ma essere iscritti esclusivamente nei ruoli della cooperativa;

(2) *In caso di società, qualora la sede legale sia posta presso un commercialista o un notaio, ciò dovrà essere specificato nella compilazione della domanda, ovvero dovrà essere fatto in modo che il nome compaia sul citofono, al fine di consentirne la verifica da parte dei vigili urbani.*

(3) *La carta di circolazione deve servire ad accertare il possesso del mezzo da parte del titolare dell'impresa. Nel caso in cui non ci sia identità fra il proprietario del mezzo ed il richiedente, mancano i presupposti per l'iscrizione all'Albo degli artigiani.*